



Documento di seduta

A9-0361/2023

15.11.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali
(COM(2023)0244 – C9-0170/2023 – 2023/0143(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Cornelia Ernst

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	13
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	14
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	15

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (COM(2023)0244 – C9-0170/2023 – 2023/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0244),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0170/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0361/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La decisione 2009/917/GAI del Consiglio¹⁰ sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituisce il sistema informativo doganale (SID) per facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali

Emendamento

(2) La decisione 2009/917/GAI del Consiglio¹⁰ sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituisce il sistema informativo doganale (SID) per facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali

rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le amministrazioni doganali. Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'Unione, è opportuno modificare tale decisione per allinearla alla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, le norme in materia di protezione dei dati personali dovrebbero rispettare il principio di **specificazione** delle finalità, essere limitate a categorie specifiche di interessati e di dati personali, rispettare i requisiti di sicurezza dei dati, includere una protezione supplementare per categorie particolari di dati personali e rispettare le condizioni per il successivo trattamento. È inoltre opportuno prevedere il modello di controllo coordinato introdotto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725¹¹.

¹⁰ Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per garantire la conservazione ottimale dei dati riducendo nel contempo l'onere amministrativo a carico delle autorità competenti, la procedura che

rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le amministrazioni doganali. Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'Unione, è opportuno modificare tale decisione per allinearla alla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, le norme in materia di protezione dei dati personali dovrebbero rispettare il principio di **limitazione** delle finalità, essere limitate a categorie specifiche di interessati e di dati personali, rispettare i requisiti di sicurezza dei dati, includere una protezione supplementare per categorie particolari di dati personali e rispettare le condizioni per il successivo trattamento. È inoltre opportuno prevedere il modello di controllo coordinato introdotto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725¹¹.

¹⁰ Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento

(5) Per garantire la conservazione ottimale dei dati riducendo nel contempo l'onere amministrativo a carico delle autorità competenti, la procedura che

disciplina la conservazione dei dati personali nel sistema informativo doganale dovrebbe essere semplificata eliminando l'obbligo di riesaminare i dati annualmente e fissando un periodo massimo di conservazione di **cinque** anni che può essere prolungato, se giustificato, di un ulteriore periodo di due anni. Tale periodo di conservazione è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.

disciplina la conservazione dei dati personali nel sistema informativo doganale dovrebbe essere semplificata eliminando l'obbligo di riesaminare i dati annualmente e fissando, **come norma generale**, un periodo massimo di conservazione di **tre** anni che può essere prolungato, se giustificato, di un ulteriore periodo di due anni. Tale periodo di conservazione è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Decisione 2009/917/GAI

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) All'articolo 2, il punto 2 è **soppresso**.

Emendamento

(2) All'articolo 2, il punto 2 è **sostituito dal seguente**:

"2. "dati personali", i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};"

^{1 bis} **Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).**

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Decisione 2009/917/GAI

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"In relazione al trattamento dei dati personali nel sistema informativo doganale, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725, e agisce per conto delle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, che sono considerate titolari del trattamento dei dati personali."

Emendamento

"In relazione al trattamento dei dati personali nel sistema informativo doganale, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725, e agisce, **conformemente all'articolo 29 di tale regolamento**, per conto delle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, che sono considerate titolari del trattamento dei dati personali."

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Decisione 2009/917/GAI

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali."

Emendamento

"2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli **e oggettivi**, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali."

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Testo della Commissione

(6) All'articolo 7, il paragrafo 3 è **sostituito dal seguente:**

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio può eccezionalmente, mediante decisione unanime e previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, consentire l'accesso al sistema informativo doganale a organizzazioni internazionali o regionali, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'accesso è conforme ai principi generali per i trasferimenti di dati personali di cui all'articolo 35 o, se del caso, all'articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680;

(b) l'accesso si basa su una decisione di adeguatezza adottata a norma dell'articolo 36 di detta direttiva o è soggetto a garanzie adeguate a norma dell'articolo 37 della stessa."

Emendamento

(6) All'articolo 7, il paragrafo 3 è **soppresso.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Decisione 2009/917/GAI

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di **trattamento** dei dati personali.

Emendamento

Gli Stati membri, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di **protezione** dei dati personali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti e alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2.";

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di **trattamento** dei dati personali; oppure

(a) trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di **protezione** dei dati personali; oppure

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali o regionali e trattati ulteriormente da tali entità, conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento

(b) trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali o regionali e trattati ulteriormente da tali entità, conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, al capo V **e al capo IX** del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Decisione 2009/917/GAI

Articolo 14

Testo della Commissione

"I dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **e non possono essere conservati per più di cinque anni**. In via eccezionale i dati possono essere tuttavia conservati per altri due anni al massimo, se e nella misura in cui ciò sia **in singoli casi** strettamente necessario per conseguire l'obiettivo prefissato."

Emendamento

"I dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. **La necessità di conservarli è riesaminata almeno una volta ogni tre anni, come norma generale**. In via eccezionale i dati possono essere tuttavia conservati per altri due anni al massimo, se e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per conseguire l'obiettivo prefissato **in singoli casi**."

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Decisione 2009/917/GAI

Articolo 20

Testo della Commissione

"La direttiva (UE) 2016/680 si **applica** al trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione."

Emendamento

"La direttiva (UE) 2016/680 **e il regolamento (UE) 2018/1725** si **applicano** al trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione."

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Decisione 2009/917/GAI

Articolo 26

Testo della Commissione

"Il **controllo coordinato tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo** della protezione dei dati è **garantito** conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725."

Emendamento

"1. Il Garante europeo della protezione dei dati **ha il compito di monitorare il trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione a norma del presente regolamento e di assicurare che tale trattamento sia effettuato in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza i compiti e i poteri di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1725.**

2. **Almeno ogni tre anni il Garante europeo della protezione dei dati effettua un controllo del trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione a norma del presente regolamento, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo.**

3. **Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725."**

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
La relatrice dichiara di non aver ricevuto contributi da nessuna entità o persona.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica della decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali
Riferimenti	COM(2023)0244 – C9-0170/2023 – 2023/0143(COD)
Presentazione della proposta al PE	11.5.2023
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 11.5.2023
Relatori Nomina	Cornelia Ernst 6.7.2023
Esame in commissione	25.10.2023
Approvazione	13.11.2023
Esito della votazione finale	+ : 41 - : 0 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Annalisa Tardino, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cyrus Engerer, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Anne-Sophie Pelletier, Dragoş Tudorache, Maria Walsh
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Ciarán Cuffe, Marie Dauchy, Estrella Durá Ferrandis, Malte Gallée, Niclas Herbst, Martin Hojsík, France Jamet, Bernd Lange, Jutta Paulus, Laurence Sailliet, Ivan Štefanec
Deposito	15.11.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

41	+
ID	Marie Dauchy, France Jamet, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche
PPE	Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Laurence Sailliet, Sara Skytvedal, Ivan Štefanec, Maria Walsh
Renew	Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Katalin Cseh, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Dragoș Tudorache
S&D	Pietro Bartolo, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Bernd Lange, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Elena Yoncheva
The Left	Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Briemont, Damien Carême, Ciarán Cuffe, Malte Gallée, Erik Marquardt, Jutta Paulus

0	-

1	0
NI	Milan Uhrík

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti